



LEGISL

Attiva



ECOFIN
AGENZIE FISCALI

PIEMONTE

NOTIZIE UTILI N.7/2024

IN QUESTO NUMERO:

- D.lgs. n.128/2024: obblighi di comunicazione e trasparenza fiscale
- Concordato preventivo: Circolare 18/E/2024
- Bonus Natale
- Superbonus 2024: contributi ai redditi bassi
- Orientamenti Aran: calcolo fruizione mista permessi 104
- Processo telematico: nuove regole tecniche
- Giurisprudenza&Concorsi

D.LGS. 128//2024: obblighi di comunicazione e trasparenza fiscale

Publicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2024, rappresenta l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questa direttiva modifica la precedente normativa del n. 34, con particolare riferimento alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di determinate imprese e succursali.



2. Ambito di applicazione

Si applica alle imprese e succursali che superano determinate soglie finanziarie. In particolare, sono soggette alle nuove regole le imprese multinazionali con **fatturato consolidato annuo superiore a 750 milioni di euro**. Questo limite garantisce che le disposizioni riguardino le grandi aziende che hanno un impatto economico rilevante a livello globale. Le informazioni richieste devono essere pubblicate con cadenza annuale, favorendo un confronto su base regolare.

1. Obiettivi del decreto: trasparenza e obblighi di comunicazione

Si richiede alle grandi imprese e succursali di pubblicare informazioni dettagliate riguardanti le imposte sul reddito pagate nei diversi Stati membri, nonché nei paesi terzi. Questa iniziativa rientra in un più ampio sforzo dell'UE volto a migliorare la trasparenza fiscale e a combattere **l'evasione e l'elusione fiscale**. Le disposizioni del decreto mirano a fornire un quadro chiaro delle attività fiscali delle imprese multinazionali, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione dei loro profitti e delle tasse pagate nei vari paesi. In tal modo, si intende dare al pubblico e alle autorità fiscali maggiori strumenti per valutare se queste società stanno adempiendo correttamente ai loro obblighi fiscali nei diversi paesi in cui operano.

3. Informazioni richieste

Le informazioni che devono essere divulgate includono vari aspetti della fiscalità delle imprese, tra cui:

- L'importo delle imposte pagate in ciascun paese in cui operano.
- Il numero di dipendenti.
- I profitti e i ricavi generati in ogni giurisdizione fiscale.

Questo obbligo mira a evitare che le imprese possano sottrarre una parte rilevante delle loro attività fiscali a determinate giurisdizioni, utilizzando pratiche come il trasferimento artificiale dei profitti verso paesi con tassazione favorevole.

4. Impatto sulle imprese

Le imprese sono chiamate ad un'ulteriore responsabilità in termini di trasparenza e conformità. Per molti gruppi multinazionali, questo implica una revisione delle loro politiche fiscali e l'adeguamento delle loro procedure di rendicontazione. Nonostante l'onere amministrativo che queste nuove normative comportano, l'intento è quello di garantire una concorrenza più equa, riducendo le disparità tra le imprese che rispettano le norme fiscali e quelle che sfruttano le lacune normative.



5. Struttura normativa

Il decreto si compone di vari articoli che definiscono i dettagli operativi dell'attuazione della direttiva.

Esso stabilisce sia le modalità di comunicazione delle informazioni fiscali che le eventuali sanzioni in caso di non conformità.

Le imprese devono presentare i loro dati in modo chiaro e accessibile, permettendo ai cittadini, alle autorità fiscali e ai potenziali investitori di ottenere una visione chiara del loro comportamento fiscale.




6. Sanzioni

Nel caso di mancata osservanza delle disposizioni, il decreto prevede **sanzioni** amministrative piuttosto severe.

Queste includono multe e, in casi gravi, la possibilità di azioni legali contro le imprese che omettono o falsificano le informazioni relative alle imposte sul reddito.

SANCTIONS



Concordato preventivo biennale: i chiarimenti delle Entrate

Clicca sul link per leggere la Circolare 18/E/2024



Nel documento, vengono tracciate le linee generali e spiegate le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa).

Partendo dalla platea dei soggetti coinvolti, passando poi per benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza: il documento di prassi fissa il perimetro di applicazione del nuovo istituto. L'ultimo capitolo infine è dedicato a fornire le risposte ad alcuni quesiti




ASPETTI GENERALI

1.CONDIZIONI PER POTER ACCEDERE

E' consentito l'accesso al CPB ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le CONDIZIONI OSTATIVE previste dal decreto CPB

PERIODO DI RIFERIMENTO



CONDIZIONI OSTATIVE

GRUPPO

01

Anni d'imposta precedenti (ISA e FORFETTARI)



Sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità

- presenza, di debiti maturati riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a debiti contributivi > 5.000;
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

GRUPPO

02

Anno d'imposta precedente

Aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (**condizione prevista per i soli contribuenti ISA**)

GRUPPO

03

Nel corso del primo periodo



- **evitare** distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto,
- **garantire** che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente

- aver aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (**condizione prevista per i soli contribuenti ISA**);
- per le società o gli enti) essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), non essere state interessate da modifiche della compagine sociale (**condizione prevista per i soli contribuenti ISA**).

2.AMBITO OGGETTIVO

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio – ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l'adesione al CPB rileva per il solo anno 2024 - il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP. Resta invece esclusa dal CPB l'IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti¹². Le modalità di applicazione del CPB sono diverse per i soggetti ISA e per i forfettari

3. MODALITA' E TERMINI DI ADESIONE

L'articolo 8 del decreto CPB prevede che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di CPB. Il contribuente può quindi aderire alla proposta formulata dall'Agenzia attraverso l'utilizzo dei citati programmi informatici. Per il primo anno di applicazione del nuovo istituto del CPB le tempistiche utili per valutare la proposta ed eventualmente aderirvi sono molto ampie e uniformate a quelle previste per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; all'articolo 9, terzo comma del decreto CPB, viene, infatti, previsto che "Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del D.lgs 8 gennaio 2024, n. 1"²⁷.

8. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il meccanismo di funzionamento del CPB ha alla sua base i dati dichiarati dal contribuente. In tale assetto è evidente come il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi assuma una rilevanza centrale affinché l'istituto possa correttamente trovare applicazione. Un ruolo fondamentale è pertanto assunto dal riscontro della veridicità e correttezza delle informazioni fornite all'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti interessati all'applicazione del CPB per la formulazione delle relative proposte pertanto sono previsti elementi imprescindibili per avviare il rapporto e per farlo proseguire in modo corretto.

4. CAUSE DI CESSAZIONE

Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l'accordo tra Fisco e contribuente. (V. pag. 16 Circolare)

5.EFFETTI DERIVANTI DALL'ADESIONE

- stabilità e certezza che assumono, per le annualità oggetto di concordato, i rapporti tra Fisco e contribuente;
- non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB;
- per i soggetti ISA sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto ISA.

6. DECADENZA

L'art. 22 prevede che, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente decada dal concordato che quindi cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta. Al riguardo, il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all'interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.

7. PROROGA

L'articolo 14 prevede che, decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti necessari per potersi accedere e non siano insorte cause di esclusione, lo stesso possa accedere ad un nuovo biennio di concordato

Bonus 100 euro dipendenti: il Governo anticipa l'erogazione a Natale 2024

Il Governo cambia il calendario del bonus 100 euro dipendenti, introdotto dal decreto legislativo di riforma delle imposte dirette approvato dal Consiglio dei ministri del 1° maggio 2024 e pensato inizialmente per gennaio 2025, anticipandone l'erogazione a fine 2024, con le tredicesime di Natale.

A tal fine è previsto l'inserimento di un emendamento nel Decreto Legge Omnibus, attualmente in discussione presso le commissioni Bilancio e Finanze del Senato e di cui è prevista la conversione in legge entro il prossimo 8 ottobre.

Il bonus, di importo pari a 100 euro netti, è riservato ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28mila euro lordi all'anno,

- con coniuge non separato ed almeno un figlio, entrambi a carico,
- oppure con almeno un figlio a carico, ove l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato.

L'erogazione dei 100 euro non sarà automatica, il lavoratore dovrà farne richiesta al datore di lavoro, dichiarando per iscritto di averne diritto e indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

Superbonus 2024, contributi ai redditi bassi: regole e domande entro il 31 ottobre

In Gazzetta ufficiale del 5 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, contenente "Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici".

Nel provvedimento si leggono in sostanza i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti a basso reddito per le spese sostenute, nell'anno corrente, per gli interventi di cui sopra, pari al **70%**.

La misura (che non produce effetti fiscali per il beneficiario) è riconosciuta ai soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, in relazione alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 ottobre 2024, per gli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, articolo 119 del D.L. numero 34/2020 che, entro la data del 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

ISTANZA TELEMATICA ENTRO IL 31.10.2024

- attestazione requisiti soggettivi
- spese per una sola unità immobiliare

Orientamenti ARAN CCNL Funzioni Centrali: Come deve essere calcolata la fruizione mista, sia oraria che giornaliera, dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 all'interno dello stesso mese? (CFC131b)

L'ARAN, rispondendo ad uno specifico quesito, ha precisato che qualora il titolare dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992, scelga di fruirne nello stesso mese in modalità mista, sia in giorni che in ore, entro il limite complessivo massimo di 3 giorni o di 18 ore al mese, nelle giornate in cui il lavoratore è assente per l'intera giornata dal monte ore complessivo andranno decurtate 6 ore indipendentemente dall'orario teorico di lavoro previsto per quella giornata. Nelle giornate restanti in cui invece il lavoratore opti per la fruizione oraria dei permessi in parola, dal medesimo monte orario si dovranno decurtare soltanto le ore di assenza.

Processo telematico: dal 30 settembre nuove regole tecniche

Pubblicate sul Portale dei servizi telematici del Ministero, le nuove regole tecniche in vigore dal 30 settembre sia per il civile che per il penale

- deposito telematico dei file multimediali, sia immagine che audio e video. Non sarà più necessità di caricarli su supporti, come penne usb o cd, e chiedere al giudice l'autorizzazione al deposito. Viene allargato anche il numero di formati consentiti: non solo i classici mp4 per i video e mp3 per gli audio, ma anche mpeg2, mpeg4, avi, flac, raw, wav e aiff. Sarà consentito il deposito anche dei file compressi, in estensione *.arj, *.zip, *.rar, colmando così una grave lacuna della precedente disciplina;
- raddoppia la dimensione dei file che è possibile depositare per via telematica: da 30 a 60 megabyte, sia nei procedimenti civili che penali, consentendo alle parti del processo di depositare telematicamente atti e documenti con un unico invio;
- pagamenti telematici per tutti gli operatori del mondo giustizia: sul PST è infatti già operativo il sistema PagoPA.



Giurisprudenza

Corte di Cassazione

-Sez. lavoro- ordinanza n.2739 del 30-01-2024

Abrogazione abuso d'ufficio, sospetta incostituzionalità

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha formulato, allo stesso Tribunale, istanza di remissione di una questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 1, comma 1, lettera a) n. 1 e lettera b), della legge numero 114 del 2024, con la quale è stato abrogato il reato di abuso d'ufficio e soppresso il suo riferimento nell'articolo 322 bis del codice penale. Per effetto di detta abrogazione, il Tribunale dovrebbe dichiarare, con riferimento agli imputati della vicenda assegnata, il non doversi procedere ai sensi dell'articolo 129 del codice di rito penale, trattandosi di fatti non più rilevanti. Invece, tramite l'instaurando giudizio di legittimità costituzionale, tale abrogazione, ove fosse considerata contraria al testo costituzionale dalla Consulta, realizzerebbe una "riespansione" della rilevanza penale della condotta oggetto del reato di abuso d'ufficio e, quindi, la contestuale prosecuzione del processo in corso per accertare la sussistenza del suddetto reato. Secondo la procura la questione è infatti sia rilevante che non manifestamente infondata.




Corte di Cassazione

-Sez. Sesta Penale- sentenza n.33015 del 22.08.2024

Truffa aggravata per il dipendente pubblico che si allontana per la pausa caffè o pranza a casa senza timbrare

La Cassazione ha confermato il reato di truffa aggravata per il dipendente pubblico che lascia il lavoro per la pausa caffè e, a volte, anche per andare a pranzo a casa senza timbrare.

Se nel 2021 la Cassazione aveva "chiuso un occhio" sulla pausa caffè, dimostrando una certa tolleranza (sentenza 29674/2021) per la "prassi" seguita in ufficio, applicando la norma sulla particolare tenuità del fatto, questa volta non usa lo stesso metro con il direttore di un mercato comunale che rivendicava il diritto ad un pasto a domicilio.



Giurisprudenza

Consiglio di Stato

-Sez. I - sentenza n.1166 del 30.08.2024

Ricorso straordinario improcedibile quando non è più utile al ricorrente

Il ricorso straordinario è improcedibile quando l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione I, n. 1166/2024 in una vicenda che ha riguardato una vice questore aggiunto della polizia, destituita per aver reso dichiarazioni non continenti col ruolo.

1. La vicenda

L'oggetto della controversia è costituito dal decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, notificato alla ricorrente, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, che aveva disposto, a decorrere dal giorno successivo alla notifica, la destituzione dal servizio della ricorrente, ex art. 7, nn. 2 e 4 d.P.R. n. 737/1981. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non contestate dalle rispettive controparti, emerge che:

- il procedimento disciplinare che ha messo capo al provvedimento impugnato trae origine dalla segnalazione, con nota del Vice Direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale, di comportamenti posti in essere dalla ricorrente;
- all'epoca di tali comportamenti, la ricorrente era sospesa cautelatamente dal servizio per gravi motivi disciplinari;
- alla ricorrente erano stati contestati addebiti per aver proferito affermazioni e frasi, ovvero rilasciato dichiarazioni non consone ai doveri propri degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, anche in ordine al decreto istitutivo dell'obbligo del green pass, in contrasto con lo status rivestito e certamente esorbitanti la cornice della continenza espositiva;
- il procedimento disciplinare si è concluso con l'atto impugnato "per avere rilasciato, benché formalmente diffidata, in diverse occasioni ed attraverso vari mezzi di comunicazione di massa, interviste, dichiarazioni e commenti lesivi e gravemente denigratori di Organismi ed Istituzioni dello Stato, venendo così meno al primario dovere previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 782/1985 e ricadente su ogni appartenente alla Polizia di Stato, di mantenere un contegno ed una condotta sempre improntati alla massima correttezza, evitando di arrecare pregiudizi, ovvero di ledere o menomare in qualunque modo il prestigio dell'Amministrazione della P.S."

2. La decisione: improcedibilità ricorso straordinario

Il Collegio osserva che il provvedimento disciplinare ha disposto la destituzione della ricorrente con decorrenza precedente alla decorrenza degli effetti del provvedimento oggetto del contenzioso.

L'Amministrazione ha riferito che la seconda destituzione, in relazione alla quale erano ormai decorsi i termini di impugnazione, non risultava impugnata dall'interessata, né con ricorso al T.a.r., né con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ex art. 34, comma 3, c.p.a., quando l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice procede all'accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato. Tuttavia, un eventuale interesse risarcitorio non potrebbe assumere rilievo nel procedimento, dovendo ritenersi inammissibili domande diverse dall'annullamento dell'atto impugnato proposte con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ciò alla luce dell'art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, che configura tale istituto quale rimedio di natura esclusivamente impugnatoria (Cons. Stato, parere n. 1728/2022).

Tale conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza dell'Adunanza plenaria che ha messo in risalto la natura amministrativa contenziosa del ricorso straordinario, quale rimedio "giustiziale", alternativo a quello giurisdizionale, col quale condivide, per la comune finalità di giustizia, "soltanto alcuni profili strutturali e funzionali", nei quali sono comprese forme e garanzie dirette ad assicurare, anche all'amministrazione contenziosa, "un modello organizzativo che valorizzi l'indipendenza, l'imparzialità e l'autorevolezza del soggetto decidente ed una specifica struttura del procedimento, in grado di giustificare la sua capacità di essere 'alternativa' alla giurisdizione" (Cons. Stato, Ad. plen. n. 11/2024).

È stato anche precisato che "il regime della decisione resa su ricorso straordinario, per tutto quanto non previsto dal d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e dalle pertinenti norme del codice del processo amministrativo, è dettato dalle disposizioni in materia di procedimento amministrativo", rimarcando elementi che evidenziano la natura amministrativa dell'istituto e i limiti di operazioni ermeneutiche nel segno della sua giurisdizionalizzazione.

Pertanto, il ricorso è stato considerato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Il Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, ha indetto il concorso ad esami per l'assegnazione di 150 posti a tempo indeterminato, nell'area degli Assistenti - profilo professionale di Assistente tecnico del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

La domanda dovrà essere inviata entro il 18 ottobre 2024 in modalità esclusivamente telematica attraverso la piattaforma inPa disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, previa registrazione sul medesimo portale.

CONCORSI PUBBLICI 2024: IL PUNTO SUI BANDI IN ARRIVO

INPS:

Le assunzioni previste dal PIAO 2024-2026 da effettuarsi tramite concorsi sono le seguenti:

- 38 Dirigenti II fascia
- 50 Medici I livello;
- 9 Professionisti statistico attuariali;
- 42 Professionisti area legale;
- 1447 Funzionari Progettazione/Erogazione /Controllo Servizi;
- 88 Funzionari informatici;
- 86 Funzionari sanitari;
- 134 Funzionari tecnici;
- 1144 Assistenti ai servizi;
- 30 Assistenti tecnici;
- 582 Assistenti informatici;
- 11 Insegnanti.

INAIL

Dopo il concorso dell'Ispettorato del Lavoro per 750 ispettori, il Decreto Agricoltura 2024 ha previsto un nuovo concorso congiunto INPS-INAIL per l'assunzione di 514 ispettori. L'obiettivo è combattere il caporalato e il lavoro irregolare. Il concorso includerà 403 ispettori per l'INPS e 111 per l'INAIL, con selezione per titoli ed esami a livello regionale



MIT

1133 unità di personale attraverso diverse modalità, come ad esempio progressioni verticali e scorrimento di graduatorie preesistenti, e ha fornito l'autorizzazione ad avviare 4 concorsi pubblici per il reclutamento di:

- 333 Funzionari,
- 5 unità appartenenti alle Elevate professionalità
- 1 Dirigente di I fascia,
- 12 dirigenti di II fascia.

Concorso Magistratura Tributaria 2024 rinvio: è stato reso noto che la data di pubblicazione della banca dati e il diario della prova saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «concorsi ed esami» **del 29 novembre 2024.**